

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA FRANCESCO VENEZZE ROVIGO

REGOLAMENTO DIDATTICO

redatto ai sensi del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212 e approvato con DDG 17 dicembre 2010 n. 272

Le annesse tabelle relative agli ordinamenti didattici e piani di studio dei corsi accademici ordinamentali di primo e di secondo livello sono state soggette alle seguenti successive modifiche adottate con i decreti del Direttore sotto elencati conformemente alle nuove attivazioni e/o modifiche i cui estremi di Decreti del Direttore Generale sono riportati in calce ai singoli ordinamenti didattici:

Decreto del Direttore n. 45 del 23 gennaio 2013

Decreto del Direttore prot. 1937/D del 3 maggio 2018

Decreto del Direttore n. 76 prot. 2754/D del 18 giugno 2018

Decreto del Direttore n. 78 prot. 3809/D dell'8 agosto 2018

Decreto del Direttore n. 79 prot. 3835/D del 22 agosto 2018

Decreto del Direttore n. 89 prot. 480/D del 22 gennaio 2019

Decreto del Direttore n. 92 prot. 3921/D del 2 agosto 2019

Decreto del Direttore n. 3 prot. 3922/D del 2 agosto 2019

INDICE

PARTE PRIMA

TITOLO I - NORME COMUNI E ORGANIZZATIVE

Capo I - Generalità e definizioni

Articolo 1 - Generalità

Articolo 2 - Definizioni

Capo II - Strutture didattiche

Articolo 3 - Organismi responsabili delle strutture didattiche

Capo III - Organizzazione della didattica

Sezione I - Professori

Articolo 4 - Modalità di attribuzione dei compiti didattici

Articolo 5 - Commissioni per gli esami di profitto

Articolo 6 - Commissione per la prova finale

Articolo 7 - Programmazione didattica

Articolo 8 - Monitoraggio delle attività didattiche

Articolo 9 - Pubblicità degli atti

Sezione II - Studenti

Articolo 10 - Iscrizioni

Articolo 11 - Sospensione e rinuncia agli studi

Articolo 12 - Orientamento e tutorato

TITOLO II - AUTONOMIA DIDATTICA

Capo I - Norme comuni

- Articolo 13 - Titoli di studio e offerta formativa
- Articolo 14 - Durata dei corsi di studio: tempo pieno e tempo parziale
- Articolo 15 - Ordinamento dei corsi di studio
- Articolo 16 - Regolamento dei corsi di studio
- Articolo 17 - Disattivazione di corsi
- Articolo 18 - Corsi di studio ad accesso programmato
- Articolo 19 - Tipologia delle forme didattiche
- Articolo 20 - Propedeuticità e sbarramenti
- Articolo 21 - Esami e altre forme di verifica del profitto
- Articolo 22 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio
- Articolo 23 - Ammissione ai corsi di studio
- Articolo 24 - Debiti e ammissione condizionata
- Articolo 25 - Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali
- Articolo 26 - Fuori corso e ripetenza
- Articolo 27 - Crediti formativi accademici
- Articolo 28 - Acquisizione e riconoscimento dei CFA
- Articolo 29 - Lingua straniera comunitaria
- Articolo 30 - Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti
- Articolo 31 - Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado
- Articolo 32 - Trasferimenti
- Articolo 33 - Passaggi di corso e prosecuzione degli studi
- Articolo 34 - Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero
- Articolo 35 - Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero
- Articolo 36 - Rilascio di titoli congiunti
- Articolo 37 - Iscrizione a corsi singoli
- Articolo 38 - Didattica multimediale e a distanza

Capo II - Altre attività formative

- Articolo 39 - Attività formative propedeutiche
- Articolo 40 - Corsi di formazione musicale di base
- Articolo 41 - Corsi di formazione permanente e ricorrente
- Articolo 42 - Modifiche al presente regolamento

TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 43 - Ordinamento previgente e opzione per i nuovi ordinamenti
- Articolo 44 - Disposizioni conclusive
- Articolo 45 - Corsi di studio attivati

TESTO

PARTE PRIMA

TITOLO I - NORME COMUNI E ORGANIZZATIVE

Capo I - Generalità e definizioni

Articolo 1 - Generalità

Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle leggi vigenti, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello statuto, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative del Conservatorio Statale di Musica “Francesco Venezze” di Rovigo (di seguito denominato Conservatorio).

Articolo 2 - Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

- a) Aree disciplinari: l'insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dai relativi decreti ministeriali;
- b) Attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- c) Campo disciplinare: disciplina ricompresa in uno specifico settore artistico-disciplinare che costituisce materia di insegnamento;
- d) Corsi di studio: i corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, di specializzazione, di perfezionamento o master, di formazione alla ricerca;
- e) Corsi di formazione musicale di base: le attività formative finalizzate all'acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per l'accesso all'alta formazione;
- f) Credito formativo accademico, di seguito denominato CFA: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- g) Curriculum: l'insieme delle attività formative specificate nei regolamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
- h) Declaratoria: la descrizione del settore disciplinare;
- i) Dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
- j) Obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale, al quale è finalizzato il corso di studio;
- k) Offerta formativa: l'insieme dei corsi e delle altre attività formative attivati dal Conservatorio;
- l) Ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme delle norme che disciplinano i curricula del corso di studio;
- m) Regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di

studio;

- n) Settori artistico-disciplinari: raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
- o) Struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico;
- p) Scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
- q) Regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio;
- r) Titoli di studio: i diplomi accademici di primo e di secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca e di perfezionamento o master.

Capo II - Strutture didattiche

Articolo 3 - Organismi responsabili delle strutture didattiche (Ordinamento didattico generale)

1. Il Conservatorio, nel rispetto dello Statuto, si articola in strutture didattiche e attiva gli organismi responsabili per il loro funzionamento.
2. In prima applicazione il Conservatorio attiva i settori artistico-disciplinari indicati nell'Allegato 1 contenuto nella seconda parte del regolamento, ai sensi del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212.
3. Il Conservatorio, con decreto del Direttore su delibera del Consiglio Accademico, può costituire altre strutture organizzative di coordinamento della ricerca e della produzione che raggruppino differenti scuole sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi. Può altresì istituire ulteriori strutture in relazione ad ambiti disciplinari non riferibili a specifiche scuole.

Capo III - Organizzazione della didattica

Sezione I - Professori

Articolo 4 - Modalità di attribuzione dei compiti didattici

1. Il conferimento degli incarichi di docenza, di orientamento, di tutorato e di eventuali altri compiti didattici è regolato dalle vigenti norme legislative e contrattuali.
2. Salvo il caso di titolarità attribuita per legge, i docenti in possesso di competenze didattiche, artistiche e professionali comprovate, attinenti alla specifica disciplina, possono formulare al Consiglio Accademico le proposte per gli incarichi di docenza.
3. In caso di particolari esigenze artistiche, didattiche o organizzative, gli incarichi possono essere conferiti ad esperti esterni a contratto, i quali partecipano alle attività delle strutture didattiche secondo modalità prestabilite.

Articolo 5 - Commissioni per gli esami di profitto

1. Gli studenti sostengono gli esami di profitto dinanzi ad una commissione che ne assicura il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente.
2. Le Commissioni di esame, formate da non meno di tre componenti, sono nominate dal Direttore del Conservatorio; ne possono far parte anche esperti esterni all'Istituzione.

Articolo 6 - Commissione per la prova finale

1. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque componenti.
2. La commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato, e deve comprendere uno o

più relatori e almeno un professore di riferimento alla disciplina di indirizzo. Possono essere chiamati a farne parte anche esperti esterni al Conservatorio.

Articolo 7 - Programmazione didattica

1. Il calendario accademico è emanato dal Direttore, previa approvazione e delibera del Consiglio Accademico. La durata dell'anno accademico è compresa tra il primo novembre e il 31 ottobre.
2. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.
3. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dagli organi preposti, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.
4. Le sessioni d'esame sono tre: per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli.
5. Per lo svolgimento delle prove di diploma accademico il Conservatorio garantisce tre sessioni distribuite nel corso dell'anno accademico. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico relative a ciascun anno accademico si svolgono entro la terza sessione. Gli studenti che prevedano di svolgere detta prova nella terza sessione dell'anno accademico di riferimento non sono tenuti ad iscriversi all'anno accademico successivo, fatta salva la possibilità di regolarizzare la propria posizione amministrativa qualora non conseguano il titolo.

Articolo 8 - Monitoraggio delle attività didattiche

Il Consiglio Accademico provvede periodicamente al monitoraggio e alla valutazione delle attività didattiche, artistiche e di ricerca. I risultati del monitoraggio sono comunicati alle strutture didattiche anche al fine della revisione periodica degli ordinamenti dei corsi di studio.

Articolo 9 - Pubblicità degli atti

1. Il Conservatorio promuove tempestivamente forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.
2. Annualmente il Conservatorio pubblica il manifesto degli studi. Esso indica:
 - a) I piani di studio, con le relative discipline e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
 - b) I requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
 - c) L'eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso;
 - d) Le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
 - e) Le norme relative alle frequenze;
 - f) Le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all'immatricolazione e alla iscrizione ai corsi di studio;
 - g) Il calendario accademico;
 - h) Le modalità per la presentazione dei piani di studio individuali;
 - i) Ogni altra indicazione ritenuta utile.

Sezione II - Studenti

Articolo 10 - Iscrizioni

1. La qualifica di studente del Conservatorio è riservata agli iscritti ai corsi di studio che siano in regola con le procedure di iscrizione e con i versamenti di tasse e contribuzioni previste.
2. Lo studente che frequenti l'ultimo anno di corso e programmi di sostenere la prova finale entro la seconda sessione del medesimo anno accademico può iscriversi con riserva ad altro corso di studi. L'iscrizione sarà formalizzata qualora la prova finale sia superata.

Articolo 11 - Sospensione e rinuncia agli studi

1. Lo studente che non rinnovi l'iscrizione per un massimo di due anni consecutivi può riaccedere a domanda al medesimo corso di studi, fatte salve le verifiche dei CFA acquisiti, l'effettiva disponibilità del posto e l'avvenuta regolarizzazione della propria posizione amministrativa.
2. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici al fine di frequentare corsi di studio presso istituzioni di pari grado italiane o estere. Nel periodo di interruzione degli studi lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi accademici previsti.
3. Con atto scritto lo studente può rinunciare irrevocabilmente al proseguimento della carriera. Il Conservatorio rilascia certificazione della carriera svolta dallo studente rinunciatario. In caso di nuova immatricolazione l'eventuale riconoscimento dei CFA acquisiti è operato dalla competente struttura didattica previa verifica della non obsolescenza.

Articolo 12 - Orientamento e tutorato

1. Il Conservatorio promuove attività di orientamento indirizzate all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
2. Il Conservatorio istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività del Conservatorio e quant'altro ritenuto di interesse per gli studenti.
3. Il Conservatorio si attiva per una completa integrazione degli studenti diversamente abili.

TITOLO II - AUTONOMIA DIDATTICA

Capo I - Norme comuni

Articolo 13 - Titoli di studio e offerta formativa

1. Il Conservatorio rilascia i titoli di studio e disciplina l'offerta formativa ai sensi dell'art. 3 del DPR 212/05.
2. Sulla base di apposite convenzioni il Conservatorio può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere e di corrispondente livello, secondo la normativa vigente.
3. Il Conservatorio può attivare ulteriori attività formative disciplinate nel capo II del presente titolo.

Articolo 14 - Durata dei corsi di studio: tempo pieno e tempo parziale

1. Per conseguire il diploma accademico lo studente deve aver acquisito il numero minimo di CFA previsto dall'art. 8 del DPR 212/2005 in relazione alle differenti tipologie dei titoli di studio.
2. Per conseguire il diploma di specializzazione i singoli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano il numero minimo di CFA da acquisire, comunque non inferiori a 120.
3. Possono essere previsti corsi di durata superiore, comunque non oltre il doppio della durata normale, per studenti non impegnati a tempo pieno negli studi.
4. La durata dei corsi accademici con regime d'impegno a tempo pieno è di tre anni per il primo livello e di due anni per il secondo livello, fatti salvi i casi di abbreviazione stabiliti dal presente Regolamento.
5. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di passaggio da un curriculum all'altro.

Articolo 15 - Ordinamento dei corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal Consiglio Accademico e adottati con decreto del Direttore successivamente all'approvazione ministeriale.
2. Gli ordinamenti didattici determinano:
 - a) denominazioni e obiettivi formativi dei corsi di studio, con indicazione delle relative scuole di appartenenza;
 - b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - c) i CFA assegnati a ciascuna attività formativa riferiti alle tipologie di attività formative accademiche (di base, caratterizzanti, affini o integrativi e ulteriori), articolate in uno o più settori artistico-disciplinari;
 - d) tipologia delle attività formative, in relazione al D.M. n. 154 del 12 novembre 2009;
 - e) ore di lezione frontale;
 - f) forme di valutazione per l'attribuzione dei CFA.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di secondo livello stabiliscono quali crediti, oltre a quelli già acquisiti nei corsi di primo livello e riconosciuti validi sono ritenuti necessari per l'eventuale prosecuzione degli studi; per ciascun corso di secondo livello deve trovare integrale riconoscimento dei crediti almeno un corso di primo livello.

Articolo 16 - Regolamento dei corsi di studio

1. I regolamenti dei corsi di studio, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento didattico dell'Istituzione e delle normative vigenti, sono proposti dalle competenti strutture didattiche, approvati dal Consiglio Accademico ed emanati dal Direttore.
I regolamenti proposti devono contenere:
 - a) Le discipline dei corsi di studio, loro eventuale articolazione in moduli, altre attività formative;
 - b) Le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c) Le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - d) La tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto, nonché le caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
 - e) Le disposizioni su obblighi di frequenza;
 - f) Le attività compensative l'obbligo della frequenza in caso di deroga;
 - g) L'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
 - h) Le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo.
3. I regolamenti dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

Articolo 17 - Disattivazione di corsi esistenti

1. Il Consiglio Accademico propone al Consiglio di Amministrazione l'eventuale disattivazione di corsi di studio. Nella fattispecie il Conservatorio assicura agli studenti iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo.
2. Nel decreto di disattivazione sono disciplinate le modalità del passaggio ad altri corsi di studio, previo riconoscimento dei CFA acquisiti per gli studenti che ne facciano richiesta.
Il decreto di disattivazione è comunicato al competente Ministero.

Articolo 18 - Corsi di studio ad accesso programmato

1. Il numero massimo di studenti ammessi ai corsi di studio è programmato dal Consiglio Accademico, su proposta delle strutture didattiche competenti. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Direttore, sentito il Consiglio Accademico, sull'accertamento di particolari doti musicali segnalate dalle commissioni preposte agli esami di selezione.
2. Le strutture didattiche individuano i requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi di cui al capo II del Regolamento.
3. Le prove si svolgono sotto la responsabilità di un'apposita commissione nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del Consiglio Accademico.
4. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività.
5. Il candidato che risulti idoneo alla selezione dei corsi con numero programmato ha diritto ad iscriversi solo se rientra nel numero programmato precedentemente comunicato.

Articolo 19 - Tipologia delle forme didattiche

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione tra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali individuali, lezioni frontali collettive, esercitazioni, laboratori, attività pratiche, a distanza, tirocini formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.
2. I regolamenti dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa indicandone, nel rispetto delle disposizioni ministeriali, gli obblighi di frequenza.

Articolo 20 - Propedeuticità, sbarramenti e obblighi formativi aggiunti

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di talune discipline o altre attività formative.
2. Per le discipline che si articolano in più annualità lo studente può frequentare l'annualità successiva anche qualora non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o altra forma di verifica prevista per l'annualità precedente, purché in regola con le disposizioni relative alla frequenza. L'ammissione alla verifica del profitto dell'annualità successiva è consentita solo dopo aver sostenuto con esito positivo la verifica relativa all'annualità precedente.
3. Il mancato soddisfacimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito formativo) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.

Articolo 21 - Esami e altre forme di verifica del profitto

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente a conclusione dell'insegnamento dello studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti.
2. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e alla prosecuzione della carriera.
3. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l'esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.
4. Nel caso di un'attività formativa articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profilo

raggiunto per ciascuno dei moduli.

5. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici del corso di studio, le verifiche di norma danno luogo a votazione per gli esami di profitto, ma possono anche consistere in un giudizio di idoneità.

6. Il voto è espresso in trentesimi e l'esame si intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Al candidato che abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all'unanimità la lode.

7. Gli esami possono consistere in prove pratiche (esecutive o scritte) e/o orali. Si possono prevedere anche forme articolate di verifica, eventualmente composte di prove successive da concludersi comunque con un controllo finale.

8. I regolamenti dei corsi di studio prevedono ulteriori modalità di attribuzione dei CFA oltre a quelle previste dai commi precedenti.

9. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto dello studente.

10. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dai regolamenti didattici dei corsi di studio, non è consentita la ripetizione di un esame già superato.

11. Lo studente ha la facoltà di ritirarsi dall'esame fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione di profitto.

Articolo 22 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale, finalizzata ad evidenziare le competenze acquisite durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i CFA previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, compresi quelli relativi alle attività di preparazione della prova finale stessa.

2. L'esame finale è costituito da una prova di carattere tecnico-pratico-scientifico inerente l'indirizzo caratterizzante del corso di studi.

3. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio.

4. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode e non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo in funzione dei CFA acquisiti. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 10 / 110. L'eventuale lode, la menzione d'onore o altre forme di riconoscimento accademico devono essere assegnate all'unanimità dalla commissione. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei/110.

5. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico e la proclamazione del risultato finale sono pubblici.

6. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

Articolo 23 - Ammissione ai corsi di studio

1. L'ammissione ai corsi accademici di primo livello attivati presso il Conservatorio è riservato agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o, in caso di spiccate capacità e attitudini, anche a studenti non ancora in possesso di tale titolo di studio senza il conseguimento del quale non sarà tuttavia possibile accedere alla prova finale per il conseguimento del titolo accademico.

2. L'ammissione ai corsi accademici di secondo livello è riservata agli studenti in possesso di diploma accademico di primo livello, o di diploma di laurea, o di diploma di conservatorio

“vecchio ordinamento” congiunto ad un diploma di scuola secondaria superiore. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. I predetti titoli devono essere coerenti con il corso prescelto.

3. L'ammissione ai corsi di cui ai commi precedenti è subordinata al superamento di un esame di selezione che verifichi il possesso delle competenze musicali e culturali necessarie. Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.

4. Ai fini dell'ammissione ad un corso di perfezionamento o master, i regolamenti dei relativi corsi di studio indicano l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale o titolo equipollente oppure di diploma di Conservatorio congiuntamente al diploma di maturità.

5. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso del diploma accademico di primo o di secondo livello o di laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal MIUR.

6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione ai corsi, è deliberato dal Consiglio Accademico nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.

Articolo 24 - Debiti e ammissione condizionata

Lo studente ha l'obbligo di soddisfare i debiti formativi rilevati all'esame di ammissione attraverso la frequenza di apposite attività formative propedeutiche. I criteri per l'attribuzione dei debiti formativi sono regolamentati dalle strutture didattiche competenti e deliberati dal Consiglio Accademico. Lo studente straniero che non possieda adeguata conoscenza della lingua italiana è tenuto a frequentare apposite attività propedeutiche.

Articolo 25 - Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali

1. La presentazione da parte degli studenti dei rispettivi piani di studio ha luogo entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico.

2. Il piano individuale degli studi comprende le attività formative obbligatorie, eventuali attività formative opzionali e attività scelte autonomamente nel rispetto degli ordinamenti didattici.

3. Lo studente può frequentare attività didattiche in aggiunta al piano di studio prescelto, senza onere di spesa per il Conservatorio. Il superamento delle verifiche relative a dette attività attribuisce CFA non eccedenti il 10%.

4. Il piano di studio individuale è approvato dalla competente struttura didattica sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Accademico.

5. Lo studente può comunque proporre modifiche al piano di studio all'inizio di ogni anno accademico, approvate compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei singoli corsi.

Articolo 26 - Fuori corso e ripetenza

1. Le modalità di ripetizione della frequenza di una disciplina sono definite nei regolamenti dei corsi di studio.

2. Lo studente che, pur avendo completato gli anni di iscrizione, non abbia maturato i CFA sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici per completare il percorso formativo assumendo la qualifica di studente fuori corso.

3. La permanenza nella condizione di studente per gli studenti fuori corso può essere vincolata alle verifiche dei crediti acquisiti nelle forme stabilite dalle competenti strutture didattiche. Tali verifiche, che consistono nella valutazione della non obsolescenza dei crediti acquisiti, vengono esercitate dopo un numero di anni trascorsi fuori corso pari a quelli della durata normale del corso stesso senza aver acquisito crediti.

4. La norma di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui lo studente iscritto abbia conseguito tutti i crediti richiesti ad eccezione di quelli riservati alla prova finale.

Articolo 27 - Crediti formativi accademici

1. Il Conservatorio aderisce all'ECTS. Le attività formative riferibili ai corsi di studio attivati dal Conservatorio danno luogo all'acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore.
2. Un CFA corrisponde in misura standard a venticinque ore di lavoro dello studente, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione di altre attività artistiche o formative.
3. Gli ordinamenti didattici determinano, sulla base dei decreti ministeriali, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio.
4. L'attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è convenzionalmente fissata in sessanta crediti.

Articolo 28 - Acquisizione e riconoscimento dei CFA

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
 - a) Il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica al termine delle diverse attività formative, ferma restando ove prevista, la quantificazione del profitto;
 - b) La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca del Conservatorio;
 - c) Lo svolgimento, anche esternamente al Conservatorio, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente, riconosciute come tali dai regolamenti dei corsi;
 - d) Il superamento della prova finale.
2. Gli studenti che abbiano già svolto attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso di studio prescelto possono richiedere a domanda il riconoscimento dei corrispondenti CFA su presentazione di specifica documentazione.
3. Nel caso di trasferimento da altro corso del Conservatorio o da altra istituzione di pari grado, le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino e non oltre a concorrenza del numero dei crediti della stessa area disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
 - b) Riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso il Conservatorio;
 - c) Riconoscimento di conoscenze e abilità professionali riconducibili a specifiche discipline.
4. Lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche maturate esternamente al Conservatorio e attestate da idonea documentazione.
5. Stante il riconoscimento di una misura sufficiente di crediti corrispondenti ad attività formative o lavorative già svolte, è data la possibilità di abbreviare la durata normale dei corsi di studio, attraverso la possibilità di iscrizione all'anno successivo al primo.

Articolo 29 - Lingua straniera comunitaria

1. Il Conservatorio attiva, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di una lingua dell'Unione Europea, tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.

<p>2. I CFA relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria sono riconosciuti dalle strutture didattiche competenti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture esterne al Conservatorio, o in caso di studenti madrelingua.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 30 - Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti</p> <p>Il Conservatorio progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stages e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricula dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 31 - Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado</p> <p>Il Conservatorio può stipulare apposite convenzioni, con altri istituti di pari livello al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 32 - Trasferimenti</p> <p>1. Lo studente può presentare domanda di trasferimento ad altra istituzione con domanda indirizzata al Direttore, di norma entro il 31 luglio.</p> <p>2. Per i corsi di studio a numero programmato, i trasferimenti si effettuano nel numero dei posti disponibili. Eventuali criteri di selezione sono stabiliti dal Consiglio Accademico.</p> <p>3. Per gli studenti dei quali sia stato accolto il trasferimento, le strutture didattiche interessate determinano, di norma entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando l'eventuale debito formativo da assolvere.</p> <p>4. Sono tenuti alla frequenza delle prescritte attività propedeutiche gli studenti provenienti da altra istituzione ai quali il Conservatorio abbia attribuito debiti formativi.</p> <p>5. Non è consentito il trasferimento di studenti in debito della sola prova finale o che abbiano sostenuto il solo esame di ammissione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 33 - Passaggi di corso e prosecuzione degli studi</p> <p>1. Lo studente può chiedere il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Conservatorio, previo riconoscimento dei CFA già acquisiti e superamento delle relative prove di ammissione.</p> <p>2. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal Consiglio Accademico, sentite le competenti strutture didattiche.</p> <p>3. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti al previgente ordinamento di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di primo livello, previa verifica del possesso dei requisiti, delle conoscenze e delle competenze richieste per l'ammissione ai corsi accademici.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 34 - Periodi di studio effettuati presso altra istituzione italiana o estera</p> <p>1. Il Conservatorio favorisce gli scambi di studenti con istituzioni italiane o estere di corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni o di programmi internazionali di mobilità.</p> <p>2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare preventivamente le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato.</p> <p>3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) crediti acquisiti e frequenza effettuata mediante verifica di profitto presso l'istituto convenzionato; b) periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

c) tirocinio e altre attività formative.

4. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base delle equivalenze indicate in sede europea e approvate dal Consiglio Accademico.

5. All'atto di iscrizione al Conservatorio lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute in precedenza all'estero.

Articolo 35 - Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero

I titoli conseguiti all'estero sono riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi sulla base delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle direttive comunitarie e degli accordi internazionali.

Articolo 36 - Rilascio di titoli congiunti

1. Il Conservatorio può rilasciare titoli di studio congiuntamente ad altre istituzioni italiane o estere di corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni approvate dagli organi accademici competenti e ispirate a criteri di reciprocità.

2. Le convenzioni disciplinano le modalità di svolgimento dell'attività didattica, i criteri per la verifica del profitto, il riconoscimento dei crediti maturati e ogni altro aspetto ritenuto necessario.

Articolo 37 - Iscrizione a corsi singoli

I cittadini dell'Unione Europea in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, che non siano iscritti ad altri corsi di studio presso istituzioni di Alta Formazione Musicale, possono essere ammessi a frequentare singole discipline attivate nel Conservatorio e sostenere eventualmente le relative prove d'esame.

Articolo 38 - Didattica multimediale e a distanza

Il Conservatorio promuove idonee forme di didattica multimediale e di didattica a distanza anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati.

Capo II - Altre attività formative

Articolo 39 - Attività formative propedeutiche

1. Il Conservatorio organizza attività formative propedeutiche indirizzate all'acquisizione delle competenze richieste all'ammissione dei corsi accademici di primo livello, al termine delle quali viene rilasciata specifica attestazione.

2. La responsabilità didattica delle attività formative propedeutiche è attribuita alle singole scuole.

Articolo 40 - Corsi di formazione musicale di base

Il Conservatorio può attivare percorsi formativi finalizzati alla formazione permanente e ricorrente, all'educazione degli adulti, nonché attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni. Al termine viene rilasciata agli interessati un'attestazione delle competenze acquisite.

Articolo 41 - Corsi di formazione permanente e ricorrente

1. Conservatorio attiva percorsi formativi di formazione musicale di base ai sensi dell'art.2, comma 8, sub d e sub g, della Legge 508/1999.

2. I programmi di studio dei suddetti corsi sono definiti in un apposito regolamento, approvato dal Consiglio Accademico ed emanato dal Direttore.

3. I corsi di formazione di base, strutturati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola secondaria di I e II grado, possono essere istituiti anche in forma convenzionata con gli istituti di istruzione secondaria, o con altri enti, associazioni e istituzioni anche private.

Articolo 42 - Modifiche al Regolamento didattico

1. Eventuali modifiche, deliberate dal Consiglio Accademico, sono sottoposte al competente Ministero per l'approvazione.
2. Fatti salvi i casi d'urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico.
3. L'istituzione di nuovi corsi di studio, nel rispetto delle procedure previste, è disposta con modifica integrativa del regolamento, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in ordine alla congruità delle risorse umane, finanziarie e di dotazioni strumentali disponibili per la funzionalità dei corsi stessi.

TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 43 - Ordinamento previgente e opzione per i nuovi ordinamenti

1. Il Conservatorio assicura la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli secondo l'ordinamento previgente agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
 2. Gli studenti iscritti al previgente ordinamento possono optare per il trasferimento ai corsi accademici di primo livello.
- Le strutture didattiche competenti riformulano ai sensi della normativa vigente gli studi compiuti in termini di CFA.

Articolo 44 - Disposizioni conclusive

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo dell'Istituto.
2. Eventuali modifiche al presente testo sono deliberate dal Consiglio Accademico sentiti il Consiglio di Amministrazione e la Consulta degli Studenti, e sottoposte al competente Ministero per l'approvazione. Le proposte di modifica possono essere presentate dal Direttore, dal Consiglio Accademico, dalle strutture didattiche, dalla Consulta degli Studenti, dal Collegio dei professori. Le modifiche decorrono dal primo giorno dell'anno accademico successivo alla data di approvazione ministeriale.
3. Il presente Regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei decreti in vigore e dello Statuto.

Articolo 45 - Corsi di studio attivati

1. I corsi di studio attivati dal Conservatorio sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento.
2. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale e saranno inseriti nel presente Regolamento.

PARTE SECONDA

ORDINAMENTI DIDATTICI (COURSE CATALOGUE)

Allegato 1 - Elenco dei settori artistico-disciplinari e dei campi disciplinari di competenza, suddivisi per aree disciplinari

Allegato 2 - Elenco dei dipartimenti

Allegato 3a - Ordinamenti didattici e Piani di studio corsi accademici ordinamentali di primo livello con relativi decreti di attivazione e/o di (ultima) modifica degli ordinamenti didattici (ITALIANO)

Il testo si trova in DIDATTICA/OFFERTA FORMATIVA/CORSI ACCADEMICI DI I LIVELLO

Allegato 3b - Ordinamenti didattici e Piani di studio corsi accademici ordinamentali di primo livello con relativi decreti di attivazione e/o di (ultima) modifica degli ordinamenti didattici (INGLESE)

Il testo si trova in STUDY/BACHELOR'S DEGREES

Allegato 4a - Ordinamenti didattici e Piani di studio corsi accademici ordinamentali di secondo livello con relativo decreto di attivazione (ITALIANO)

Il testo si trova in DIDATTICA/OFFERTA FORMATIVA/CORSI ACCADEMICI DI II LIVELLO

Allegato 4b - Ordinamenti didattici e Piani di studio corsi accademici ordinamentali di secondo livello con relativo decreto di attivazione (INGLESE)

Il testo si trova in STUDY/MASTER'S DEGREES